



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:

Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Vittoria Gabriele

Consigliere

Annamaria Laneri

Consigliere,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A,

nella causa civile n. **263/2023** promossa con atto di citazione notificato in data **6/03/2023** e posta in decisione all'udienza collegiale del **12/09/2024**

da

*****,, con l'avvocato Fabio Codognotto

Parte appellante

contro

*****,, con l'avvocato Amelia Samà

Parte appellata

e con l'intervento necessario

del Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia

Ed avente ad oggetto: **querela di falso in via principale**

In punto: appello avverso **sentenza n. 314/2023** del **Tribunale di Bergamo**

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della impugnata sentenza, in accoglimento delle eccezioni e difese originariamente proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado, respingere le domande tutte svolte dal Sig. ***** - nel giudizio RG 9744/2019 Tribunale di Bergamo - perché improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con condanna dell'appellato

alla rifusione delle spese di CTU integralmente sopportate da RCI Banque S.A.”

Per parte appellata:

* nel merito: - dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa e, per l'effetto, - confermare, integralmente, la Sentenza n. 314/2023 del Tribunale di Bergamo, emessa in data 02.02.2023, pubblicata il 15.05.2023; In ogni caso: - condannare l'Appellante alle spese ed alle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

Per parte intervenuta:

Letto l'atto di citazione in appello da parte di RCI Banque S.A. avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo emessa in data 02/02/2023 nella causa civile n. 9744/2019 R.G. con la quale, in accoglimento dell'istanza di ******, veniva accertata la falsità della sottoscrizione del predetto ***** presente nel contratto di finanziamento emesso in data 15/11/2011. Ritenuto di poter condividere e quindi richiamare le argomentazioni di cui al predetto atto di appello, attinenti a ciascuno dei plurimi motivi su cui lo stesso si articola, si chiede la riforma della sopra indicata sentenza, con ogni provvedimento conseguente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società R.C.I. Banque s.a. ha proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza n.314/2023 con la quale il Tribunale di Bergamo, accogliendo la querela proposta in via principale da ******, ha accertato la falsità della sottoscrizione a nome ***** presente nel contratto di finanziamento n.4025246118 emesso in data 15.11.2011 ed ha condannato il querelato alla rifusione in favore del querelante delle spese di lite, liquidate in €.7.616,00, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione delle spese di CTU.

Costituitosi l'appellato, che ha chiesto respingersi il gravame avversario, si è disposta la trasmissione degli atti al PM nella persona del Procuratore Generale, che ha concluso per l'accoglimento del gravame.

Previa concessione di termini per precisazione delle conclusioni, conclusionali e memorie di replica, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11 settembre 2024 innanzi all'istruttore e a tale udienza da quest'ultimo riservata al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'eccezione di inammissibilità per tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte dell'appellata, quest'ultima ha replicato rilevando di aver rispettato i termini concessi dall'istruttore con provvedimento 19/07/2023 di fissazione dell'udienza ex art.352 cpc per la data dell'11/09/2024, vale a dire: un termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte

contenente le sole precisazione delle conclusioni (scadenza 12.06.2024), un termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali (scadenza 12.07.2024); un termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica (scadenza 26.07.2024), avendo essa depositato le note di precisazione conclusioni in data 11.06.2024, la comparsa conclusionale in data 12.07.2024 e le note di replica in data 25.07.2024.

La stessa appellata rileva, per contro, esser invece l'appellante, in quanto tardivamente costituitasi in primo grado, decaduta dalla facoltà di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio (osservazione, quest'ultima, che per le ragioni dianzi esposte risulterà comunque di scarso rilievo ai fini del decidere).

Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta come erronea la decisione del giudice di prime cure di disattendere l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della presentazione della querela di falso relativa all'autenticità della sottoscrizione di un finanziamento per il quale la querelata aveva già richiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento non opposta nel termine di cui all'art.641 cpc e perciò divenuta esecutiva e definitiva ai sensi degli articoli 647 e 656 cpc.

Col secondo motivo si duole invece della decisione nel merito in quanto sulla scorta delle risultanze della CTU la querela di falso avrebbe dovuto essere respinta e non accolta.

Sul primo motivo.

La SC di Cassazione, con ordinanza 2212/2020, si è di recente pronunciata in un caso assolutamente analogo a quello per cui è causa rigettando l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.

In tale atto essa ha riportato quanto segue:

<<XXXXX ha proposto querela di falso in via principale innanzi al Tribunale di XXXX nei confronti di XXXX s.p.a. relativamente alle sottoscrizioni a suo nome figuranti su un contratto di finanziamento del XX/XX/XXXX.

Dichiarata in primo grado la falsità delle firme sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, era poi accolto il gravame della XXXX, e pertanto dichiarata improponibile la querela di falso, in ragione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo inerente il credito di restituzione del prestito, essendosi il relativo giudizio di opposizione estinto per mancata riassunzione.

La XXXX ricorre per cassazione con quattro motivi, i primi tre da esaminare unitariamente per connessione logica, in quanto il primo denuncia violazione degli artt. 2702, 2909 c.c., 215, 221 c.p.c., il secondo violazione degli artt. 395, 656 c.p.c. e il terzo violazione dell'art. 100 c.p.c., tutti per aver il giudice d'appello ritenuto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo sul

credito di restituzione osti alla proposizione della querela di falso contro le sottoscrizioni del contratto di finanziamento, nonostante alla querela l'apparente sottoscrittrice abbia interesse in funzione della successiva revocazione straordinaria del provvedimento monitorio.

L'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione, ai sensi degli artt. 395, n. 2, 656 c.p.c., è ammissibile non soltanto nelle ipotesi testualmente richiamate nelle quali il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, ma anche nel caso analogo in cui il decreto sia divenuto esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione (Cass. 27 gennaio 1977, n. 411; Cass. 29 marzo 1989, n. 1492).

A norma dell'art. 395, n. 2, c.p.c., **presupposto della revocazione straordinaria è la falsità probatoria dichiarata, sicché la conoscenza meramente soggettiva che la parte abbia avuto della falsità durante il giudizio di merito all'esito del quale il revocando provvedimento è stato emesso non preclude l'esperimento del mezzo revocatorio**, non essendo qui invocabile il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sia perché l'istanza di revocazione prescinde dal giudicato, ed è anzi diretta a rescinderlo, sia perché nessuna norma impone alla parte consapevole della falsità di proporre querela di falso in detto giudizio di merito sotto pena di decadenza dalla facoltà di proporre l'istanza di revocazione (Cass. 10 marzo 1975, n. 875).

Avendo lo scopo di privare l'atto fidefacente della sua idoneità alla pubblica fede, con accertamento efficace erga omnes, la querela di falso può essere proposta in via principale anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24725).

Ai sensi dell'art. 221 c.p.c., **la querela di falso può essere sempre proposta finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato**, essendo irrilevante che il querelante abbia tacitamente o espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità (Cass. 21 ottobre 2008, n. 25556).

Nella specie, **il giudice d'appello si è allontanato da questi principi di diritto, laddove:**

a) ha ritenuto che il giudicato sul decreto ingiuntivo si estenda dall'esistenza del credito di restituzione inter partes all'autenticità erga omnes delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento, secondo un'impropria logica di deducibilità della querela, e conseguente decadenza della querela non dedotta;

b) ha sovrapposto il disconoscimento delle firme operato dalla XXXX nel giudizio di opposizione e la querela di falso da lei successivamente proposta in

via principale, mentre trattasi di concetti istituzionalmente distinti, **potendo la querela proporsi anche per la falsità di una sottoscrizione riconosciuta;**

c) ha negato a priori la sussistenza di un interesse della XXXX ad agire per la querela di falso, senza considerare che (non la mera falsità, bensì **proprio**) **la declaratoria di falsità è un presupposto della revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo, quand'anche passato in giudicato** per estinzione del giudizio di opposizione.

Vanno accolti i primi tre motivi di ricorso e la sentenza cassata in relazione ad essi, con rinvio per nuovo esame, conforme ai principi di diritto sopra richiamati.>>

Il collegio ritiene senz'altro condivisibili le considerazioni espresse dalla Suprema Corte a sostegno dell'assunto circa la sussistenza di un interesse ad agire in querela di falso anche nel caso di contestazione della sottoscrizione di un atto di finanziamento già prodotto in procedimento monitorio definitosi con la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 647 e 656 cpc.

Sul secondo motivo

Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria di causa, è pervenuto, con valutazione da cui il collegio non intende discostarsi, alla conclusione della permanente incertezza in ordine all'autenticità della sottoscrizione, conseguente alla conclusione del CTU non senso della non esclusione che le firme contestate potessero essere autentiche e cioè redatte dalla mano del signor ***** (cui peraltro si aggiungevano altre circostanze indizianti l'autenticità della sottoscrizione, quali tra l'altro l'intervenuta cessione al ***** della proprietà del veicolo, non altrimenti giustificabile se non con l'erogazione da parte della finanziaria del relativo prezzo)

Ritiene, tuttavia, il collegio, con ciò accogliendo il secondo motivo di gravame, che all'incertezza sull'autenticità della sottoscrizione debba conseguire non l'accoglimento bensì il rigetto della querela di falso, e ciò perché nel procedimento per querela di falso l'onere della prova della falsità del documento, in quanto fatto costitutivo della domanda, deve ritenersi posta ex art.2697 cc a carico del querelante, e non del querelato.

La ritenuta incertezza circa la provenienza della sottoscrizione dell'atto dalla mano del querelante non avrebbe dovuto condurre, dunque, all'accoglimento della querela di falso.

Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza n.314/2023, la querela di falso proposta da ***** deve essere respinta.

In dispositivo sono emesse le disposizioni di cui all'art.226 cpc, primo comma.

Le spese di lite e di CTU.

La parte appellata, soccombente, è tenuta a rifondere alla parte appellante, vincitrice, le spese di lite, che si liquidano, sulla base delle tabelle di cui al DM n.147 del

13/08/2022, valore della causa indeterminabile, complessità bassa, valori medi, quanto al primo grado, in complessivi € 8.758,40 per compenso professionale tabellare, di cui € 1.701,00 per fase di studio della controversia, € 1.204,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per fase decisionale,

e, quanto al secondo grado, in complessivi € 6.946,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 2.058,00 per fase di studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per fase decisionale,

oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.

Le spese di CTU, liquidate dal giudice di primo grado, vanno parimenti poste per intero a carico della parte appellante.

Va infine riconosciuto alla parte appellante il diritto di ottenere dalla parte appellata il rimborso di tutto quanto eventualmente ad essa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data di pagamento a quella del saldo.

P.Q.M.

La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza n.314/2023 del Tribunale di Bergamo, respinge la querela di falso proposta da *****; ordina la restituzione all'appellata del documento oggetto di querela; dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento stesso o sulla copia che ne tiene luogo; condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 20,00;

condanna inoltre ***** a rifondere a RCI Banque sa le spese di lite di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;

pone a carico di ***** le spese di CTU, liquidate dal giudice di primo grado;

dichiara il diritto di ***** sa alla restituzione da parte di ***** di quanto a quest'ultimo eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data di pagamento a quella del

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25/09/2024

Il presidente estensore

Giuseppe Magnoli